

**Direzione:** BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO

**Area:** GESTIONE TASSA AUTOMOBILISTICA

## DETERMINAZIONE

N. G17708 del 16/12/2019

Proposta n. 22580 del 16/12/2019

**Oggetto:**

Differimento delle date delle scadenze di pagamento della Tassa automobilistica 2016 e 2017 ai sensi dell'art.8, comma 1 Lettera A del D.L.n.111/2019, convertito con modificazioni in L.n.141/2019, per i soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, residenti nelle zone Terremotate nell'agosto e ottobre 2016.

**OGGETTO:** Differimento delle date delle scadenze di pagamento della Tassa automobilistica 2016 e 2017 ai sensi dell'art.8, comma 1 Lettera A del D.L.n.111/2019, convertito con modificazioni in L.n.141/2019, per i soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, residenti nelle zone Terremotate nell'agosto e ottobre 2016.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO PATRIMONIO**

**PREMESSO CHE** l'art. 8 comma 1 Lettera A del D.L.n.111/2019, Decreto legge, *convertito con modificazioni in L.n.141/2019 vigente dal 14 dicembre 2019* ha sostituito le date di scadenza contenute nel 2° periodo del comma 11 dell'art.48 del D.L.n.189/2016 e s.m.i. prevedendo che " *I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, versano le somme oggetto di sospensione previste dal decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 15 GENNAIO 2020 ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15 GENNAIO 2020;*

**RILEVATO CHE** conseguentemente, per quanto premesso, è necessario far slittare la data di scadenza di pagamento della tassa automobilistica 2016 e 2017 da assolvere in unica soluzione dal **15 OTTOBRE 2019 al 15 GENNAIO 2020**;

**VALUTATO CHE** con la modifica introdotta con l'art. 8 comma 1 Lettera A del D.L.n.111/2019, Decreto legge *convertito con modificazioni in L.n.141/2019*, è necessario rimodulare le date dei termini di scadenza delle rate di pagamento delle tasse automobilistiche di cui i periodi 2016 e 2017 ove il contribuente a partire dal **15 GENNAIO 2020** voglia aderire;

**CONSIDERATO CHE** l'art.6 comma 8 della L.n.473/1994 prevede che " *Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi..., regionali ... il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo* ";

**STABILISCE** la rimodulazione delle date delle scadenze di pagamento della riscossione delle tasse automobilistiche regionali non versate **per gli anni tributari 2016 e 2017**, a seguito dell'entrata in vigore della Legge N.141/2019, di conversione con modificazioni in Legge dell'art. 8 comma 1 Lettera A del D.L.n.111/2019, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, con le modalità, alternative, di pagamento, indicate ai seguenti punti 1) e 2);

- 1) **Pagamento dell'intero importo** della tassa automobilistica in un'unica soluzione entro il **20/01/2020**, come segue:
  - i. **Anno tributario 2016**: pagamento entro il **20/01/2020** mediante bollettino postale N. **1041505643**, secondo le modalità esplicitate nell'Allegato A;
  - ii. **Anno tributario 2017**: pagamento entro il **20/01/2020** mediante bollettino postale N. **1041505643**, secondo le modalità esplicitate nell'Allegato A; ovvero,
- 2) **Pagamento di cinque rate** di pari importo presso gli Uffici di Poste Italiane, secondo le modalità esplicitate nell'Allegato A alla presente determinazione, al fine della corretta imputazione del pagamento nell'archivio regionale delle tasse automobilistiche, con adesione alla modalità rateale da parte del contribuente interessato mediante effettuazione del versamento della 1° rata entro il **15 GENNAIO 2020** (data ultima di rientro della sospensione di cui ai commi 10 e 10 bis dell'art. 48 del D.L.189/2016 e ss.mm.ii.) Le successive quattro rate andranno versate come segue:
  - La seconda rata, entro il **16 febbraio 2020**
  - La terza rata, entro il **16 marzo 2020**
  - La quarta rata, entro il **15 aprile 2020**
  - La quinta rata entro il **15 maggio 2020**

Dal **16 maggio 2020**, saranno inibiti i pagamenti in parola, in quanto la data del **15 maggio 2020** è la data ultima concessa per eseguire la rateizzazione di cui trattasi.

Fermo restando il versamento della prima rata entro il **15/01/2020**, sarà considerato assolto il pagamento della tassa automobilistica non versata per gli anni tributari 2016 e 2017 di cui all'oggetto, se alla data del **15/05/2020** l'importo della tassa automobilistica per la targa interessata e per ognuno degli anni tributari 2016 e 2017, versato ratealmente, risulterà interamente pagato. In caso contrario, se alla data del **16/05/2020** l'intero importo dovuto non risulterà pagato in tutto o in parte, all'importo della tassa

automobilistica dovuta, saranno applicate le sanzioni e gli interessi previsti dalla vigente normativa;

**TENUTO CONTO CHE** in ossequio alle disposizioni dell'art. 77 della Costituzione e dell'art. 15 della L.n.400/1988, il differimento delle scadenze di pagamento e degli oneri e adempimenti connessi a carico del contribuente, dispiegano la loro efficacia dal 15 ottobre 2019 data d'entrata in vigore dell'art.8 comma 1 lettera A D.L.n.111/2019, sono da considerarsi superate le scadenze, gli oneri e gli adempimenti connessi con determinazione G08799 del 28 giugno 2019;

**RICHIAMATI** rispettivamente: 1) l'art.16 comma 4 del D.lgs. n.165/2001 e ss.mm. ii.  
2) l'art.4 comma 3 e art.18 comma 1 lettera C della l.r.n.6/2002;  
3) art.66 del R.R.n.1/2002 e s.m.i.  
4) art.160 comma 1 lettera B punto 3, e allegato B del R. R. n.1/2002 e ss.mm.ii.;

**IN FORZA** alla DGR.n.273 del 5 giugno 2018, con la quale, al Dottor Marco Marafini, mediante novazione del contratto relativo al conferimento con DGR n. 209 del 7 maggio 2018 dell'incarico di Direttore della Direzione Bilancio Programmazione Economica Demanio Patrimonio, è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Bilancio, Governo Societario Demanio e Patrimonio;

**SU PROPOSTA** del Dirigente Area Gestione Tassa Automobilistica;

### **DETERMINA**

per quanto espresso in premessa e che si intende integralmente richiamato, di stabilire:

A seguito dell'entrata in vigore il **14 Dicembre 2019** della Legge n.141/2019 che ha convertito con modificazioni in legge l'art.8 comma 1 Lettera A del D.L.n.111/2019, la ripresa della riscossione delle tasse automobilistiche regionali non versate per gli anni tributari 2016 e 2017, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, per i soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, residenti nelle zone Terremotate nell'Agosto e Ottobre 2016, avviene con le modalità, alternative, di pagamento, indicate ai seguenti punti 1) e 2):

- 1) **Pagamento dell'intero importo** della tassa automobilistica in un'unica soluzione entro il **20/01/2020**, come segue:
  - i. **Anno tributario 2016**: pagamento entro il **20/01/2020** mediante bollettino postale N. **1041505643**, secondo le modalità esplicitate nell'Allegato A;
  - ii. **Anno tributario 2017**: pagamento entro il **20/01/2020** mediante bollettino postale N. **1041505643**, secondo le modalità esplicitate nell'Allegato A; ovvero,
- 2) **Pagamento di cinque rate** di pari importo presso gli Uffici di Poste Italiane, secondo le modalità esplicitate nell'Allegato A alla presente determinazione, al fine della corretta imputazione del pagamento nell'archivio regionale delle tasse automobilistiche, con adesione alla modalità rateale da parte del contribuente interessato mediante effettuazione del versamento della 1° rata entro il **15 GENNAIO 2020** (data ultima di rientro della sospensione di cui ai commi 10 e 10 bis dell'art. 48 del D.L.189/2016 e ss.mm.ii.) Le successive quattro rate andranno versate come segue:
  - La seconda rata, entro il **16 febbraio 2020**
  - La terza rata, entro il **16 marzo 2020**
  - La quarta rata, entro il **15 aprile 2020**
  - La quinta rata entro il **15 maggio 2020**

Dal **16 maggio 2020**, saranno inibiti i pagamenti in parola, in quanto la data del **15 maggio 2020** è la data ultima concessa per eseguire la rateizzazione di cui trattasi.

Fermo restando il versamento della prima rata entro il **15/01/2020**, sarà considerato assolto il pagamento della tassa automobilistica non versata per gli anni tributari 2016 e 2017 di cui all'oggetto, se alla data del **15/05/2020** l'importo della tassa automobilistica per la targa interessata e per ognuno degli anni tributari 2016 e 2017, versato ratealmente, risulterà interamente pagato. In caso contrario, se alla data del **16/05/2020** l'intero importo dovuto non risulterà pagato in tutto o in parte, all'importo della tassa automobilistica dovuta, saranno applicate le sanzioni e gli interessi previsti dalla vigente normativa.

La presente Determinazione è trasmessa all'Ufficio della ricostruzione della Regione Lazio.

Il Direttore della Direzione  
Dott. Marco Marafini